

## Editto dei consoli sui Baccanali: Realismo e cautela

Livio termina il capitolo diciottesimo del XXXIX libro delle sue Storie riproducendo un'importante disposizione approvata probabilmente nel primo senatoconsulto<sup>1</sup> sui Baccanali e un estratto delle norme legislative approvate dal senato nella seduta del 7 ottobre del 186 a.C. Tali norme furono in seguito rese esecutive con un editto dei consoli di cui noi possediamo una copia originale trovata su una lastra di bronzo a Tiriolo (Catanzaro).

Livio non fa nessun riferimento a questo editto, ma semplicemente riproduce uno stringato riassunto delle disposizioni approvate precedentemente dal senato, fatto probabilmente dalla sua fonte. Egli, infatti, non aveva l'abitudine di andare a consultare i documenti nel loro originale, ma accettava quelli che trovava riportati dagli annalisti<sup>2</sup>.

Quindi l'autore del riassunto delle norme consigliate dai consoli sui Baccanali riportato da Livio si è basato non sul testo dell'editto dei consoli, erroneamente ritenuto il testo del senatoconsulto, ma sul verbale del consulto del senato. Lo storico, infatti, introduce la disposizione del primo senatoconsulto con le parole *Datum deinde consulibus negotium est ut ....* Certamente fu il senato che

---

<sup>1</sup> Il primo senatoconsulto (39, 14, 5 - 10) mette in moto la persecuzione dei seguaci di Bacco e fissa le modalità concrete dell'inchiesta. Esso è precisato dalle norme di applicazione, rese esecutive dai consoli con un editto.

<sup>2</sup> DE SANCTIS, *Livio e la storiografia romana*, in *Problemi di storia antica*, Bari, 1932.

diede incarico ai consoli. Dopo aver citato questa norma Livio riporta alcune prescrizioni approvate nel senato consulto del sette ottobre e le introduce con parole assai eloquenti “in seguito, con **un consulto del senato**, si dispose che ...”<sup>3</sup>.

Il testo di Livio<sup>4</sup> riporta solo le disposizioni senatoriali ritenute più importanti dall'autore. Esso, infatti, non cita alcune norme importanti, che invece sono presenti nell'editto dei consoli. Naturalmente Livio non riporta le disposizioni relative alla pubblicazione dell'editto che i consoli comunicarono alle autorità locali. Possiamo aggiungere che anche la mancanza nel testo di Livio delle norme relative alla pubblicazione dell'editto dimostra che la sua fonte non ha tenuto conto di questo documento.

Se analizziamo con attenzione tutte le norme riportate dal breve riassunto di Livio e le confrontiamo con le corrispondenti norme promulgate dai consoli nel loro editto ci viene il fondato sospetto che la fonte di Livio ha riportato dal *consultum* solo le disposizioni che a lui sembravano più importanti, ma le ha riportate con più fedeltà. Esse sono caratterizzate da una maggiore precisione e concretezza ma anche da una maggiore durezza. Sembra abbastanza normale che un annalista (la fonte di Livio) abbia riprodotto le norme come esse erano scritte sul verbale del *senatus consultum*. Le disposizioni

---

<sup>3</sup> LIVIO, XXXIX, 18, 8: *In reliquum deinde senatus consulto cautum est ne ...*

<sup>4</sup> LIVIO, XXXIX, 18, 7-9: *Si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id omittere posse, apud praetorem urbanum profiteretur, praetor senatum consuleret. Si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis, neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset.*

mostrano una logica ben precisa: nelle decisioni del senato è prevalsa la volontà degli ultraconservatori. Dobbiamo aggiungere che la fonte di Livio non aveva interesse a modificare il testo del verbale.

Come di norma, i consoli, per molte materie, erano obbligati a consultare il senato, ma il relativo *consultum* non era mai concepito come vincolante ma era sempre subordinato alla clausola «se sembrerà opportuno ai magistrati»<sup>5</sup>. I magistrati quindi potevano non rispettare le prescrizioni del consulto, rispettarle in tutto o anche solo in parte. La parola “chiave” *ITA* (così), che i consoli usano nel preambolo, fa arguire che essi, nel nostro caso, abbiano seguito abbastanza fedelmente le norme approvate dai senatori.

I consoli, quando hanno preparato il loro editto si sono resi conto che alcune norme erano troppo rigide e perentorie. Forse, tra le altre cose, si sono resi pure conto che avevano a che fare con i seguaci di una divinità che usava vendicarsi severamente dei suoi oppositori. Così hanno agito con più realismo e cautela e forse con l'appoggio anche di autorevoli senatori<sup>6</sup> hanno cercato con poche pennellate di rendere le norme un po' meno draconiane.

Generalmente essi hanno riportato tutte le norme approvate nel *consultum*, ma hanno usato il loro potere decisionale e, con leggeri ritocchi, hanno reso più concilianti le prescrizioni troppo restrittive.

Livio inizia il suo riassunto con la notizia che «I consoli furono poi incaricati di far demolire tutti i luoghi di culto

---

<sup>5</sup> GUARINO 1963, p. 204 : *si magistratibus videbitur*.

<sup>6</sup> Almeno quelli che, nel *consultum* dei senatori, non erano del tutto convinti di certe decisioni.

delle Baccanti, prima a Roma e poi in tutta Italia, fatta eccezione per quelli in cui si trovava un'antica ara o statua del dio»<sup>7</sup>.

Questa norma quasi certamente fu approvata in una seduta del senato precedente a quella del 7 ottobre, quella in cui fu deciso di prendere i primi provvedimenti contro i seguaci di Bacco e di affidare ai consoli con mandato straordinario una inchiesta sui Bacchanali e sui riti notturni. Infatti il console Postumio, nel suo discorso al popolo (*contio*) subito dopo questa seduta, tra le altre cose afferma: "Ho creduto bene di informarvi prima della situazione affinché gli animi vostri non siano sorpresi da qualche turbamento religioso quando vedeste noi demolire le sedi dei Bacchanali e disperdere quelle nefande congreghe"<sup>8</sup>. Anche nella demolizione dei luoghi di culto i senatori concedono una deroga ma a una determinata condizione. In Livio la condizione è precisa e puntuale: **ci doveva essere un antico altare o una statua consacrata del Dio**. In questo caso possiamo ipotizzare che il breve riassunto di Livio riporti come la condizione della deroga era espressa nel verbale del consulto del senato.

Questa disposizione invece conclude l'editto dei consoli ai Teurani ed è diretta alle autorità competenti per territorio.<sup>9</sup> Essa fa parte delle prescrizioni di esecuzione

---

<sup>7</sup> Livio (18,7) *Datum deinde consulibus negotium est ut omnia Bacchanalia Romae primum, deinde per totam Italiam diruerent, extra quam si ibi uetusta ara aut signum consecratum esset.*

<sup>8</sup> Livio, XXXIX, 16: *Haec vobis praedicenda ratus sum ne qua supertitio agitare animos uestros, cum demolientes nos Bacchanalia discutientesque nefarios coetus cerneretis.*

<sup>9</sup> CIL, X, 104, r. 28 -30: *atque utei Bacchanalia sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est ita utei suprad scriptum est, in diebus X quibus uobeis tabelai datai erunt faciatis utei dismota sient.* Da queste

dell'editto. Quando i consoli hanno inserito questa disposizione nel loro editto hanno giudicato il problema con più realismo e cautela. Hanno utilizzato il loro potere decisionale e reso la condizione della deroga più generica: *tranne se ci fosse un antico altare o una statua consacrata* diventa nell'editto *tranne se c'è qualcosa di sacro*. Essi così hanno semplicemente reso la norma più generica. Le autorità locali avrebbero avuto maggiore autonomia di giudizio e la possibilità di considerare attentamente anche altre condizioni del luogo prima di demolire un Baccanale. Potevano esserci dei casi in cui la distruzione di un santuario in determinati ambienti poteva comportare conseguenze assai pericolose.

Il primo divieto approvato dal senato stabilisce che nessuno possa tenere un luogo di culto. Con tale divieto i senatori mirano a ottenere il loro principale obiettivo: ***la drastica limitazione dei luoghi di culto delle Baccanti***. Sono questi luoghi, simboli per le attività che si svolgono in essi, il particolare bersaglio del senato<sup>10</sup>. Se si eliminavano molti dei luoghi di culto esistenti e si evitava la possibilità di crearne altri, si evitava nello stesso tempo agli associati la possibilità di partecipare numerosi alle loro riunioni notturne, pericolose per l'ordine pubblico e la morale, ma anche ogni possibilità di sviluppo futuro della loro comunità.

---

disposizioni si deduce anche che era assolutamente vietato creare nuovi luoghi di culto.

<sup>10</sup> FLOWER 2002, p. 84; PAILLER, 1985, p. 267.

Alcune persone però potevano ritenere necessaria la conservazione di un santuario<sup>11</sup>. Secondo i Romani, i rapporti tra l'uomo e la divinità erano consacrati da un contratto, che non si poteva violare impunemente. Ora, se in generale i Baccanali erano un pericolo per lo Stato e dovevano essere eliminati, esisteva pure un dio che si chiamava Bacco o Libero e aveva diritto a certi riguardi ed era necessario onorarlo e venerarlo, anche se nelle forme ammesse dal rituale romano. Potevano quindi esserci dei casi in cui l'abbandono del suo culto poteva rappresentare una grave offesa alla divinità. Bisognava in tali casi concedere una deroga, logicamente a determinate condizioni. Livio ci comunica con precisione chi poteva chiedere al pretore urbano una deroga: *quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id omittere posse*.

*Sollemnis* è aggettivo della lingua religiosa e si applicava a cerimonie, riti, costumi solennemente eseguiti e celebrati a data fissa<sup>12</sup>. Il primo significato, quello di regolarità è rilevato con precisione da Festo: *stata sacrificia sunt, quae certis diebus fieri debent ... Sollemnia sacra dicuntur, quae certis temporibus annisque fieri solent*<sup>13</sup>. La parola ha anche il significato di "obbligatorio"<sup>14</sup>. Come sottolinea FUGIER, il senso fondamentale di *periodico* possiede due derivati: *abituale* e *obbligatorio*, che sono strettamente collegati tra

---

<sup>11</sup> CIL X, 104, r. 3-4: *sei ques esent quei sibi dicerent necesus ese bacanal habere*. LIVIO, 18, 7: *si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret*.

<sup>12</sup> ERNOUT-MEILLET, s.u. *sollemnis*.

<sup>13</sup> FESTO, p. 466, 24 LINDSAY; cfr. CICERONE, *Tusculanae*, I, 47, 113: *Ad sollemne et statu[tu]m sacrificium*.

<sup>14</sup> Cfr. FESTO, 304, 36 Lindsay : *Sollemne quod omnibus annis sacrari debet*.

di loro.<sup>15</sup> Questo legame quasi organico dei due sensi spiega che in quasi tutti i testi *sollemnis* è associato a *necessarium*<sup>16</sup>. In base a questi elementi il termine contiene anche il terzo significato di “conforme agli usi di un popolo, nazionale”<sup>17</sup>. Quindi con l'espressione *sacrum sollemne et necessarium* Livio vuole intendere una cerimonia religiosa che si svolgeva annualmente a date fisse e che era diventata obbligatoria in quanto diventata parte integrante degli usi del popolo romano, cioè nazionale. Le altre parole (*religio e piaculum*) contengono entrambe la nozione di obbligo, di un legame morale. *Religio*, termine molto complesso per noi, rappresenta lo scrupolo religioso di non poter interrompere un culto praticato da molto tempo: *sine religione* significa “senza profanazione, senza tradire un obbligo preso verso la divinità”. *Piaculum* corrisponde a un atto d'empietà per il quale bisogna fare un'espiazione a un'offesa fatta allo *ius sacrum*<sup>18</sup>.

I consoli anche in questo caso rendono più generica la precisa espressione usata da Livio e si limitano a dire “se era ritenuto necessario”. In questo modo il pretore col consenso dei senatori avrebbe avuto nel futuro la possibilità di ritenere necessario il mantenimento di un luogo di culto anche per motivi diversi da quelli evidenziati da Livio e che probabilmente erano quelli decisi dal senato. In pratica concedono al pretore e al senato una maggiore libertà decisionale, nel caso questo fosse stato necessario.

---

<sup>15</sup> FUGIER, 1963, pp. 310 – 311.

<sup>16</sup> PAILLER, 1988, p. 216 ; cfr. Livio, XXXIX, 15, 2 : *non solum apta, sed etiam necessaria haec sollemnis deorum comprecatio fuit*.

<sup>17</sup> FUGIER, 1963, pp. 316 – 317. Per l'esame completo del termine *sollemnis* si rimanda a PAILLER, 1988, p. 214 ss.

<sup>18</sup> BRUHL, 1952, p. 104.

Livio finisce il suo breve riassunto evidenziando le condizioni della deroga:

«Se gliene fosse concessa la facoltà dal senato in una seduta composta da almeno cento senatori, facesse pure la sua cerimonia, ma a condizione che non vi prendessero parte più di cinque persone, non vi fosse una cassa comune, né un cerimoniere, né un sacerdote»<sup>19</sup>.

Secondo il testo di Livio in una cerimonia autorizzata tra le altre cose, non vi poteva essere un sacerdote.

I consoli si sono resi conto che non era logico fare una cerimonia sacra senza un sacerdote ed hanno quindi confermato l'esclusione di un sacerdote maschio (troppo pericoloso) ma hanno ritenuto implicitamente che una sacerdotessa poteva essere ammessa<sup>20</sup>. In effetti essi si limitano a escludere un sacerdote maschio.

Livio aggiunge pure che con il consenso del pretore e di almeno cento senatori la cerimonia religiosa poteva svolgersi ma ad essa non potevano partecipare più di cinque persone<sup>21</sup>. Sembra però illogico che soltanto cinque persone potessero partecipare a una cerimonia ritenuta obbligatoria, necessaria e parte integrante degli usi del popolo Romano.

Livio o la sua fonte può aver riportato il limite dei cinque partecipanti come era stato approvato dai

---

<sup>19</sup> Livio, 18,9: *Si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret dum ne plus quinque sacrificio interessent neu qua pecunia communis neu quis magister aut sacerdos esse.*

<sup>20</sup> CIL X, 104, r. 10: *Sacerdos nequis uir eset.*

<sup>21</sup> Livio (18,9) *Si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret dum ne plus quinque sacrificio interessent.*



senatori<sup>22</sup>, anche se, dobbiamo ammettere che rimane un provvedimento abbastanza irrazionale.

I consoli successivamente nel formulare il loro editto possono essersi resi conto della contraddizione e, siccome la legge glielo consentiva<sup>23</sup>, hanno sanato questa stranezza. Hanno così deciso che una cerimonia religiosa che si svolgeva annualmente a date fisse e che era diventata obbligatoria in quanto diventata parte integrante degli usi del popolo romano, se era regolarmente autorizzata, poteva avere la normale partecipazione di tutta la gente interessata.

Infatti nella quarta ordinanza i consoli affermano: “Nessuno volesse celebrare riti sacri se fossero presenti più di cinque persone in tutto, uomini e donne e tra di sessi non volessero essere presenti più di due uomini e più di tre donne, se non dopo l’autorizzazione del pretore urbano e del senato, come sopra è stato scritto”<sup>24</sup>.

Da questa disposizione si può dedurre che era consentito, dopo una specifica autorizzazione delle autorità, non solo che la composizione (non più di due uomini e non più di tre donne) potesse essere diversa ma anche ci fosse un numero di partecipanti superiore a cinque (in pratica tutti quelli che volevano)<sup>25</sup>. Le due prescrizioni riguardanti il numero dei partecipanti e la loro composizione sono

---

<sup>22</sup> Evidentemente nel *consultum* del senato era prevalso il parere degli ultraconservatori.

<sup>23</sup> Come abbiamo evidenziato prima, i consoli non erano obbligati a rispettare totalmente i consigli dei senatori.

<sup>24</sup> CIL X, 104, r. 19 – 21: *homines plous V oinuorsei uirei atque mulieres sacra ne quisquam | fecise uelet, neue inter ibei uirei plous duobus, mulieribus plous tribus | arfuise uelent, nisei de pr. urbani senatuosque sententiad, utei suprad | scriptum est.*

<sup>25</sup> JEANMAIRE 1949, p. 456 ; DUMÉZIL 2001, p. 446.

infatti strettamente collegate dalla congiunzione coordinante *neue*, pertanto la possibilità di deroga non può che riferirsi ad entrambe<sup>26</sup>. I consoli precisano che tra i cinque partecipanti tre dovevano essere donne e due uomini. Così se una delle donne svolgeva la necessaria funzione di sacerdotessa, gli altri partecipanti venivano a trovarsi in perfetta parità.

L'autorizzazione del pretore urbano e del senato non era necessaria nel caso fossero presenti a una cerimonia cinque persone o meno. I consoli con più realismo hanno ritenuto che al di sotto di questa cifra non si potesse nemmeno parlare di vere e proprie cerimonie sacre ma di semplici atti di venerazione per una divinità riconosciuta dallo Stato, compiuti da un ristrettissimo numero di persone, dai quali non avrebbe potuto nascere nessuna conseguenza negativa.

Complessivamente le disposizioni contenute in questo divieto sono quelle che maggiormente si differenziano da quelle contenute nel testo di Livio. Se accettiamo l'ipotesi che le norme riportate da Livio sono più fedeli a quelle riportate nel verbale del *consultum* senatoriale, queste norme dei consoli sono quelle in cui essi mostrano una maggiore autonomia di decisione. Nelle prime tre ordinanze i consoli, con l'uso di *censuere* (esso indica l'approvazione del senato alla norma precedente), hanno evidenziato che essi si limitavano a rendere esecutive le disposizioni approvate dal senato. Nella quarta ordinanza il *censuere* manca. Forse i consoli si sono resi conto di non poter affermare che anche queste norme erano state decise dal

---

<sup>26</sup> ERNOUT – THOMAS 1964, p. 443.

senato. Esse, infatti, erano state da loro sensibilmente modificate e rese meno drastiche e più umane<sup>27</sup>.

Concludendo possiamo affermare che i consoli nel loro editto abbiano considerato le cose con più realismo e cautela. Così senza stravolgimenti e con pochissimi ritocchi hanno reso alcune norme senatoriali sui Baccanali meno rigide e più ragionevoli.

---

<sup>27</sup> ALBANESE 2001, p. 23: “Mi pare più probabile che in questo tratto, che costituisce sostanzialmente, come ho già detto, una quarta clausola normativa, sia un sunto di prescrizioni senatorie operato dai consoli. In questo senso orienta già subito la circostanza dell’assenza del *censuere* che ricorreva nelle tre clausole precedenti.